

Roma, 6 novembre2006

Chiarimenti in ordine alla compilazione del “Modello di comunicazione dei dati all’Albo informatizzato dei Caf” per l’invio telematico dei dati dei responsabili dell’assistenza fiscale, dei soci, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’eventuale Collegio Sindacale del Caf e delle società di servizi, nonché le variazioni della polizza assicurativa.

Essendosi conclusa la fase sperimentale, sono operative **dal 6 novembre 2006** le nuove modalità di invio dei dati. Pertanto, da tale data i Caf dovranno comunicare, esclusivamente in via telematica, le informazioni relative ai dati sopraindicati nonché le successive variazioni e integrazioni, fermo restando che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, i Caf dovranno comunque produrre alla Direzione Regionale la documentazione prevista dall’art. 7, commi 1 e 2, del DM n. 164 del 1999.

Nel rappresentare la necessità che l’invio dei dati sia completato entro **il 15 dicembre 2006**, si forniscono i chiarimenti tecnici utili ai fini della corretta compilazione del Modello:

- la comunicazione dei dati deve essere sempre predisposta dal Caf, anche nel caso in cui venga trasmessa dagli altri intermediari di cui all’art. 3, comma 3, lett.a),b),c) ed e) del DPR n. 322/98;
- i CAF dovranno inviare nuovamente tutti i dati relativi ai quadri CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, anche se già trasmessi in via sperimentale, utilizzando esclusivamente le comunicazioni CAF06, controllate con il software “ModuliControlloCAF06_100” o versione superiore;
- per controllare le comunicazioni CAF06 contenenti tutti i tipi di dati ammissibili (quadri CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK e CL), sarà disponibile il software “ModuliControlloCAF06_100”, o versione superiore;
- in sede di prima applicazione, nel record di tipo B, analogamente al criterio adottato in occasione dell’attivazione del canale telematico per l’indicazione delle proprie sedi operative, la comunicazione dovrà essere inviata come “inserimento” e non “aggiornamento”, esclusi i dati relativi alla polizza che devono essere inviati esclusivamente in “aggiornamento”;

- in relazione ai rapporti di vecchia costituzione, qualora non sia possibile risalire alla data esatta dell'inizio incarico/rapporto, si è convenuto di indicare, quale data convenzionale, il 1 novembre 2006;
- quadro CF “Informazioni generali sul Caf”: il valore del massimale della polizza deve essere arrotondato secondo i criteri generali e, pertanto, l'importo indicato non deve essere inferiore ad euro 1.032.914;
- nei quadri CG – CI – CJ - CK (campo CK001002) e CL (campo CL001002) deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale di persona fisica;

La procedura evidenzierà la tardività delle comunicazioni oltre i trenta giorni previsti dall'art.9, comma 2, del citato DM 164/1999.

Si rammenta che le variazioni della denominazione, della sigla e delle sedi legali del Caf nonché delle sedi legali delle società di servizi continueranno, invece, ad essere comunicate in cartaceo alle Direzioni regionali competenti.